

Con riferimento all'iscrizione anagrafica

I MSNA regolarmente soggiornanti sono iscritti all'anagrafe come residenti a parità di condizioni con i minori italiani, tale affermazione si ricava dalla lettura delle seguenti norme.

In primis rileva, per quanto di nostro interesse, l'art. 19 co 2 dlgs 286/98 che prevede *“Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti a) degli stranieri minori di anni diciotto”*, da cui si evince chiaramente che i minori stranieri non accompagnati sono sempre regolari ed hanno diritto al rilascio di un titolo di soggiorno per minore età, come previsto dall'art. 28 comma 1, DPR 394/1999 che, a sua volta, chiarisce *“Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore eta'. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore eta' e' rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed e' valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine”*.

Le norme sopra identificate che dunque garantiscono la titolarità di un diritto di soggiorno regolare sempre ai minori stranieri non accompagnati vanno poi lette in combinato disposto con il dettato dell'art. 6 comma 7, Dlgs 286/1998 che prevede espressamente che *“Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello **straniero regolarmente soggiornante** sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita' previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso un centro di accoglienza.”*

Non vi è dubbio dunque che i MNSA, in quanto stranieri regolarmente soggiornanti, abbiano diritto all'iscrizione anagrafica a parità con i minori italiani, nel luogo in cui hanno la dimora abituale e ugualmente non vi è dubbio che tale luogo debba essere identificato con la comunità o il centro che li ospita per un periodo superiore a tre mesi. Dalle norme sopra identificate appare evidente che i Comuni e le comunità che accolgono i MNSA in virtù di convenzioni con gli stessi, non possono rifiutarsi di procedere con l'iscrizione anagrafica.

Tale circostanza è stata chiarita anche dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, che con nota m_ips.35, Registro Ufficiale, U.0003591.09-12-2019 del 09.12.2019¹, in risposta ad un quesito sottoposto in tema dalla Regione Piemonte (con nota nr. 47274 del 23.10.2019) specificando che dalle norme sopracitate *“da ciò deriva che un minore straniero non accompagnato titolare di un regolare permesso di soggiorno che dimora da più di tre mesi presso un centro di accoglienza o una struttura residenziale comunitaria deve essere considerato alla stregua di un residente e di conseguenza iscritto, a richiesta*

¹ https://www.anci.piemonte.it/wp-content/uploads/2019/12/prot.-35.3591-del-9.12.2019_residenza-MSNA.pdf

all'anagrafe della popolazione residente” e ulteriormente specifica che la mancata iscrizione oltre ad essere illegittima “potrebbe comportare una serie di limitazioni all'esercizio dei diritti a loro riconosciuti e all'accesso ai servizi non ultimi quelli relativi alle misure di politica attiva del lavoro (tirocini extracurricolari) l'accesso ai quali è riconosciuto a tutti i cittadini residenti sul territorio italiano, ivi inclusi i minori stranieri regolarmente soggiornanti, in ottemperanza alle norme in materia di formazione e lavoro minorile”.

Un trattamento diverso comporterebbe una violazione delle norme sopracitate e delle norme. Peraltro in aggiunta a quanto sopra si specifica come per espressa previsione della l. 47/2017 le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati debbano sempre soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate e accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. Le strutture dunque che violassero l'obbligo di iscrizione anagrafica dei minori de quo, si troverebbero quindi a porre in essere comportamenti illegittimi e discriminatori e sarebbero passibili di sanzioni e di essere escluse dall'accREDITAMENTO sopracitato.

Tali previsioni si applicano ovviamente anche ai minori stranieri non accompagnati residenti asilo, non potendosi immaginare un trattamento differente posta la loro condizione di minore e di stranieri regolarmente soggiornanti e titolari di un permesso di soggiorno per attesa asilo. Immaginare un comportamento difforme violerebbe le norme in tema di preminenza del superiore interesse del fanciullo e il divieto di discriminazione previsto dalla normativa nazionale e internazionale.²

A nulla rileva come in caso di prima iscrizione anagrafica, al cittadino straniero sia richiesta prova dell'identità mediante esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, come previsto dall'art. 14 comma 1 del Regolamento anagrafico, poiché lo stesso Ministero dell'Interno ha chiarito che l'iscrizione anagrafica non può mai essere condizionata dalla mancanza di passaporto o documento equipollente nei casi di cittadini stranieri che ne siano privi e si trovino nell'impossibilità di richiederne copia alle rappresentanze diplomatiche, come i richiedenti asilo e i titolari di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria o motivi umanitari poiché, in ogni caso, l'identificazione è possibile ed avviene sulla base delle generalità riportate sul titolo di soggiorno³.

2 Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, artt. 2 e 3; l. n. 47/2017, art. 1; d.lgs. 286/1998, art. 28, co. 3; d.lgs 142/2015, art. 18, co. 1.

3 Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, pubblicate dal Ministero dell'Interno unitamente al Servizio Centrale SPRAR, ASGI, UNHCR e ANUSCA: http://www.interno.gov.it/sites/default/files/quadernosc_lineeguida.pdf, pp. 35-38.

2. Con riferimento alla illegittima richiesta del conseguimento della terza media per iscriversi al CPI.

Per quanto riguarda la possibilità di svolgere attività lavorativa e di iscriversi al CPI, si sottolinea che in Italia un minorenni, che sia cittadino italiano o straniero, può lavorare solo se ha compiuto i 16 anni di età e/o ha assolto il cosiddetto obbligo di istruzione (art. 1, comma 622, della legge 27.12.2006 n. 296)⁴, cioè solo dopo aver frequentato per almeno 10 anni una scuola, a prescindere dall'aver o meno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore oppure una qualifica professionale di durata almeno triennale.

Per assolvere l'obbligo formativo il minorenni potrà scegliere tra:

- frequentare una scuola superiore o un corso triennale di istruzione e formazione professionale;
- inserirsi nel mercato del lavoro con un contratto di apprendistato finalizzato a conseguire una qualifica professionale (o un contratto a tempo indeterminato);
- frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti.

Anche i quindicenni ancora soggetti all'obbligo scolastico, possono essere assunti con un contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica, del diploma professionale, della specializzazione tecnica e del diploma di istruzione secondaria (art. 43 D.Lgs. 81/20015, Circolare I.N.P.S. del 14.11.2018, n. 108). E' obbligo del datore di lavoro sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa dove è iscritto il minore.

La norma dunque, richiede chiaramente per tutti i minori (finché rimangono tali) quantomeno di dimostrare la frequenza scolastica per almeno 10 anni, a prescindere dal positivo conseguimento della licenza o diploma, sicché pare illegittima la richiesta del conseguimento della terza media.

Alla luce di quanto sopra dunque dovrebbe essere sufficiente dare per assunto che il minore abbia frequentato nel paese di origine per almeno dieci anni o, eventualmente, fargli firmare una autocertificazione in tale senso.

Peraltro, non vi è un obbligo giuridico vero e proprio di iscrizione al CPI in nessun caso, poiché non sussistono sanzioni per l'omessa iscrizione (salvo la sanzione indiretta -di cui all'art.37 co.2 Reg. Att. del TU- del possibile diniego di rinnovo del permesso per gli immigrati che la omettano e chiedano il rinnovo per attesa occupazione) e l'instaurazione del rapporto di apprendistato (come di qualsiasi altra tipologia di contratto di lavoro subordinato) è valida a prescindere dalla previa iscrizione al CPI, alla mera condizione di adempiere alle comunicazioni obbligatorie.

Resta di fatto il problema che la previa iscrizione al CPI può essere posta quale condizione per l'accesso a misure di politica attiva del lavoro (borse lavoro, tirocini, corsi,

⁴ L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli [articoli 28](#), comma 1, e [30](#), comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#). L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008

ecc.), dalle quali i MSNA rischiano seriamente di rimanere esclusi.

Proprio per questo motivo è auspicabile l'uso delle autocertificazioni di cui sopra, oppure nei casi in cui si possa documentare che l'iscrizione è propedeutica per l'accesso alle misure di politica attiva di cui sopra, insistere per consentire ai MSNA di iscriversi al CPI, in conformità al principio di parità di trattamento garantito a prescindere da qualsiasi condizione anche amministrativa del minore de quo dalla Conv. di New York sui diritti del fanciullo, onde usufruire degli strumenti di cui sopra a prescindere dall'assolvimento dell'obbligo scolastico. In tali casi, infatti, l'iscrizione al CPI è esclusivamente finalizzata a fruire di tali misure, e deve essere dunque consentita.

Seguendo l'esempio di alcune regioni la questione può essere risolta facendo rientrare i MSNA tra le "persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali" come previsto da diverse leggi regionali". La segnalazione da parte dell'ente locale per il tramite del servizio sociale, consentirebbe dunque di derogare dai requisiti della maggiore età e della condizione di disoccupazione. Peraltro in passato gli uffici stessi del Ministero del Lavoro avrebbero dato indicazioni sulla possibilità di iscrizione del MSNA ai centri per l'impiego anche con il permesso di soggiorno per minore età, avendo in considerazione come questo sia il permesso di soggiorno comunemente rilasciato dalle Questure e precisando come tale divieto apparisse illogico e contraddittorio con la valutazione dei requisiti di integrazione anche lavorativa da parte del competente organo ministeriale per l'emanazione del parere ai fini del permanere del soggiorno al compimento della maggiore età.

Riguardo a quest'ultimo punto, vista l'obiettivo difficoltà per i MSNA di dimostrare con appositi supporti documentali la frequenza scolastica nei paesi di origine, da taluni viene suggerita la soluzione di provvedere all'iscrizione del MSNA ad un percorso scolastico o formativo professionale corrispondente all'età anagrafica, sulla base di quanto previsto dalla nota prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 del Ministero dell'Istruzione⁵, che ha chiarito come possano iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado anche i minori di cittadinanza non italiana in ingresso nel nostro sistema scolastico, privi del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione, mediante determinazione del consiglio di classe del grado di preparazione dell'alunno (art. 192, del D.Lgs. n. 297/94). In sostanza, pur in assenza degli attestati del paese di origine, il consiglio dei docenti o i consigli di classe potrebbero valutare, all'atto dell'iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria o professionale, i corsi di studio seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, e dunque l'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico. Tale valutazione potrebbe avere effetto anche ai fini del successivo accesso all'attività lavorativa. In altre situazioni più semplicemente si è considerato illogico applicare ai MSNA la norma relativa al previo assolvimento dell'obbligo scolastico, quale condizione per l'accesso all'attività lavorativa, considerando l'obiettivo differenza di condizione rispetto ai minori autoctoni, le obiettive difficoltà di provare il percorso scolastico eventualmente compiuto nel paese di origine e l'esigenza impellente di un percorso di inserimento socio-lavorativo anche ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, e ritenendo quindi che la norma anziché tutelarne la condizione finirebbe per ostacolarne l'inclusione sociale. Pertanto, verrebbe suggerito di consentire l'iscrizione ai CPI e l'accesso all'attività lavorativa ai MSNA ultrasedicenni in presenza della già richiamata attestazione del servizio sociale dell'ente locale di soggetto a rischio di emarginazione sociale a prescindere dalla dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo scolastico nel paese di origine. Tale prassi è seguita quotidianamente in Veneto e a Milano.

⁵ <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+n.+465+del+27+gennaio+2012.pdf/5fec649-31b1-43b4-8124-bac0d3a70521?version=1.0&t=1495454042976>